

SUAP DEL LAZIO

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

collegio.frosinone@pec.peritiagrari.it

collegio.roma@pec.peritiagrari.it

collegio.riltvt@pec.peritiagrari.it

presidente.odaf.lazio@conafpec.it

federazione.lazio@pecagrotecnici.it

ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA

cialazio@pec.it

federlazio@confagricoltura.legalmail.it

copagrilazio@pec.it

laazio@pec.coldiretti.it

e, p.c.

AREE DECENTRATE AGRICOLTURA

Lazio Nord

Lazio Centro

Lazio Sud

OGGETTO: Procedimenti di autorizzazione riferiti alle attività rurali aziendali e disposizioni dell'art. 8 della Legge Regionale n. 1/2020. Circolare esplicativa

La L.R. 27 febbraio 2020, n. 1 *“Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”*, prevede l’introduzione di una serie di interventi per sostenere la crescita e ridurre gli oneri amministrativi di cittadini, imprese ed enti locali in settori nevralgici dell’economia regionale, quale quello agricolo. Già con nota prot. 0496658 del 05/06/2020 della Direzione Regionale Agricoltura, avente ad oggetto: *“L.R. n.1/2020 - Circolare informativa”*, nelle more della approvazione di apposite linee guida, si erano portate a conoscenza degli sportelli in indirizzo le principali novità introdotte con la citata legge regionale.

Con l’art. 8 della suddetta legge, denominato *“Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura”* infatti, viene istituito presso la Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, nonché presso le subordinate Aree Decentrate dell’Agricoltura (ADA), un *“Sistema autorizzativo per l’agricoltura”* mirato a *“garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche”*.

Tale previsione produce un importante effetto sulle procedure autorizzative riferite al comparto agricolo su due aspetti fondamentali:

- a) sullo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione riferiti alle attività rurali aziendali come definite all’art. 2 della L.R. 14/2006;

- b) sull'acquisizione di atti di natura endoprocedimentale di competenza delle varie amministrazioni interessate, nell'ambito di procedure di cui alla precedente lettera a) e con particolare riferimento al ricorso obbligatorio allo strumento della conferenza di servizi.

La presente nota, dunque, è trasmessa al fine di consentire un graduale processo di standardizzazione delle procedure autorizzative che prevedono, per ogni fattispecie di istanza presentata ai fini dell'introduzione/implementazione di attività rurali, l'attivazione di specifiche ed uniformate procedure amministrative volte al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie, comprese quelle previste per la realizzazione di interventi di natura edilizia e/o infrastrutturale, indispensabili per l'esercizio delle attività rurali.

Sempre allo scopo di agevolare lo sviluppo delle attività rurali aziendali anche con la standardizzazione delle procedure amministrative l'art. 8 della L.R. 1/2020 individua, inoltre, le varie modalità di "inizio attività" delle stesse anche in riferimento alle procedure di competenza comunale.

Nell'ambito di tali procedure lo stesso articolo, con i commi 9 e 10, individua il "Procedimento Unico" di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) quale procedura di riferimento per l'autorizzazione all'esercizio delle attività rurali aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006, anche comprendente la presentazione di un piano di utilizzazione aziendale (PUA) di cui all'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio).

Il Procedimento Unico, come definito dall'art.7 del Capo IV "Procedimento ordinario" del DPR 160/2010 è espletabile, tutte le volte che ne ricorrano le condizioni, attraverso lo strumento della conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, nel caso in cui sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del DPR 160/2010 il provvedimento conclusivo del procedimento unico, anche assunto come determinazione conclusiva della conferenza di servizi, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Si rappresenta che il modulo procedimentale della "conferenza dei servizi" di natura decisoria, oltre che essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione e certezza dei tempi del sistema autorizzativo, **è lo strumento sempre obbligatorio quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.14 c.2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.**

L'utilizzo di tale modalità procedurale deve comunque avvenire nel rispetto delle funzioni di coordinamento ed armonizzazione della competente struttura regionale deputata a garantire l'uniformità, da parte di tutte le strutture organizzative della Giunta e delle amministrazioni riconducibili all'ente regionale, nel rilascio, di autorizzazioni, di pareri, di nulla osta o atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente e connessi alle decisioni di competenza. Per tale specifica motivazione il

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

comma 4 del citato art. 8 della L.R. 1/2020 individua **la Direzione Regionale Agricoltura quale Rappresentante Unico Regionale (RUR) nelle conferenze di servizi decisorie di cui al comma 2 dell'articolo 14 della Legge 241/1990 da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona** e indette nell'ambito delle sopra citate procedure.

Si rappresenta, infine che, in ragione della peculiare caratteristica del settore agricolo, avente sia valenza economica sia di gestione territoriale, anche sulla base di quanto previsto dal comma 10 bis dell'art.8 L.R. n.1/2020, **il Procedimento Unico diviene strumento prioritario del sistema autorizzativo regionale in ambito agricolo in quanto strumento di inizio attività, oltre che prevalente procedura autorizzativa per la realizzazione degli interventi e per l'esercizio delle attività previste dall'art. 2 della legge regionale 14/2006.**

Al solo scopo di meglio esplicitare i contenuti della presente nota, senza la pretesa che quanto di seguito riferito possa essere considerato esaustivo delle innumerevoli tipologie di attività rurali aziendali esercitabili così come disciplinate all'art. 2 della L.R. 14/2006 e dei pertinenti interventi edilizi e infrastrutturali destinati ad accoglierle, si ritiene che la presentazione di alcuni esempi possa meglio indirizzare la scelta delle corrette procedure amministrative da seguire da parte di codesti sportelli unici.

Qualora, quindi, da parte dell'impresa agricola venga presentato un piano di miglioramento aziendale, con o senza la necessità di approvazione di un PUA ai sensi degli articoli 57 e 57 bis della L.R. 38/99, che preveda l'introduzione e/o la modifica di una attività aziendale tra quelle riferite al citato art. 2 della L.R. 14/2006, congiuntamente alla realizzazione di opere di natura edilizio/infrastrutturale, in tale fattispecie è sempre necessaria la procedura di approvazione di un Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010 che rappresenta, per sua natura, la procedura per assentire gli interventi strutturali ed infrastrutturali che si rendono necessari per l'introduzione e/o la modifica delle attività rurali aziendali e contestualmente rappresenta titolo idoneo all'esercizio delle attività indicate nel piano di sviluppo.

Le vigenti disposizioni legislative, infatti, indicano con chiarezza il divieto di non frazionare un'istanza in più procedimenti amministrativi e individuano la soluzione amministrativa a tale esigenza attraverso il procedimento unico di competenza del SUAP proprio per dare una risposta certa ed immediata alle esigenze di sviluppo delle imprese; in tale caso, a seconda della specifica vincolistica vigente sul territorio e a seconda delle attività da esercitare sarà, ad esempio, necessario ottenere, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati dalle amministrazioni pubbliche di competenza (Regione, MIBACT, Aree Naturali Protette, ASL, Province e Città Metropolitane, altri e diversi uffici comunali competenti, ecc.). Nel caso descritto si sottolinea ancora una volta la obbligatorietà della procedura di avvio della Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della Legge 241/90, come in precedenza riportato.

Possono essere ipotizzati, anche se da considerare come residuali, interventi per i quali potrebbe non essere necessario il ricorso al procedimento unico per il rilascio dei titoli necessari all' "inizio attività" come, ad esempio, in tutte le tipologie di piano di sviluppo che non prevedano l'introduzione o la modifica delle attività esercitate in azienda o ancora che prevedano una loro modifica meramente amministrativa, (ad esempio il cambio di intestazione o la modifica del nome di un attività esercitata che non comporta modifiche alla attività stessa).

In tal senso, infatti, **la normativa indica chiaramente che l'inizio attività di competenza dei SUAP di natura dichiarativa (SCIA, notifica sanitaria e comunicazione) non deve essere subordinato all'acquisizione di alcun atto di assenso presupposto** (in caso contrario, si tratterebbe di *SCIA condizionata*); quindi, ad esempio, può essere presentata tramite SCIA, in quanto strumento dichiarativo esclusivamente dedicato alle attività multifunzionali che prevedano la presenza di pubblico, la variazione del numero dei posti pasto in un agriturismo, ove l'agriturismo rappresenta una particolare fattispecie di attività multifunzionale che prevede, per sua natura, presenza di pubblico, qualora tale incremento non determini comunque la necessità di realizzazione di interventi edilizi, comprensivi della rifunzionalizzazione di fabbricati aziendali o parti di essi, e/o infrastrutturali.

In merito alla *SCIA condizionata* (la cui efficacia è quindi subordinata all'acquisizione di uno o più atti di assenso presupposti), la stessa è attivata, sempre come esempio, qualora per l'ampliamento del suddetto numero di posti pasto, sia necessaria una modifica, in termini quantitativi, dell'autorizzazione all'emungimento di acqua sotterranea (pozzo). La procedura descritta non è idonea, invece, quando sia necessaria la realizzazione del pozzo stesso; in tal caso, infatti, la procedura di riferimento da adottare sarà quella del procedimento unico.

In merito agli interventi di natura edilizia, di competenza delle amministrazioni comunali, è ipotizzabile il ricorso ad una procedura diversa dal procedimento unico, con i titoli edilizi previsti dal DPR 380/2001 di natura "*dichiarativa*" (SCIA/CILA), nel caso di interventi da parte delle imprese agricole su fabbricati aziendali esistenti così come individuati dall' art. 55 della L.R. 38/99, per le varie tipologie di interventi previsti dal DPR 380/2001, senza che gli stessi interventi abbiano come conseguenza l'avvio di nuove attività o la modifica delle attività negli stessi esercitate, quale, a mero titolo di esempio, la manutenzione straordinaria di un tetto o il rifacimento di facciate dei fabbricati aziendali.

Anche in tali specifici casi (SCIA condizionata o titoli edilizi non afferenti al SUAP), si ribadisce che, qualora siano necessari, ai fini della realizzazione dell'intervento, più di un parere, autorizzazione, nulla osta, ecc. il modulo procedimentale da seguire obbligatoriamente è sempre quello della già citata conferenza di servizi prevista dalla legge 241/1990.

Si rimane comunque a disposizione per ogni necessario chiarimento in merito ai contenuti della presente nota generale di indirizzo.

Il Dirigente dell'Area Pianificazione Agricola
Regionale, Governo del Territorio e Regime delle
Autorizzazioni

(Dott. Agr. Fabio Genchi)

Il Dirigente dell'Ufficio Rappresentante Unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi

(Dott. Luca Ferrara)

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura,
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,
Caccia e Pesca

(Dott. Ing. Mauro Lasagna)

Il Direttore della Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive

(Dott.ssa Tiziana Petucci)